

RISOLUZIONE RIS-4/64-IV/91

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,

Vista la risoluzione RIS-56-IV/87 del 18 giugno 1987, che adotta il metodo per la "Valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine" COI/T.20/Doc. n. 3 del 18 giugno 1987, nonché le norme congiunte COI/T.20/Doc. n. 4 "Analisi sensoria: Vocabolario di base", COI/T.20/Doc. n. 5 "Bicchieri per l'assaggio degli oli", COI/T.20/Doc. n. 6 "Guida per l'impianto di una sala di assaggio" e il documento COI/IGS/Doc. n. 8/Corr. 2 "Criteri generali da seguire per la valutazione sensoria del flavor degli oli d'oliva vergini";

Considerando l'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986 e in particolare il suo articolo 36 relativo all'unificazione delle norme e dei metodi di analisi delle caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva, in applicazione del suo Capitolo primo "Obiettivi generali" e della sua terza parte "Disposizioni economiche e di normalizzazione";

Considerando la proposta presentata dal Sottocomitato di Chimica Oleicola del Comitato Tecnico alla 64ª Sessione, in seguito ai lavori di un gruppo di esperti, di emendare il metodo per facilitarne l'applicazione e riconoscendo la necessità di tale emendamento specialmente nella procedura da seguire per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine e di completarlo con l'indicazione dei suoi margini di errori;

ha adottato la presente risoluzione:

Il metodo COI/T.20/Doc. n. 3/Rev. 1 del 30 maggio 1991 "Valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine", allegato alla presente risoluzione, sottentra al metodo COI/T.20/Doc. n. 3, del 18 giugno 1987.

I Membri sono pregati di prendere le opportune disposizioni per la sua applicazione.

I Governi degli Stati non Membri che intervengono nel commercio internazionale degli oli d'oliva vergini sono pregati di ammetterne la buona applicabilità.

Fatto a Madrid, il 30 maggio 1991.